



Roma, 2 luglio 2026

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 9

Oggetto: D. L. n. 108, del 26 giugno 2026, recante disposizioni in materia di sport, per lo svolgimento di grandi eventi e l'efficacia del documento di identità

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 22-2026 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 22 – 2026

Oggetto: D. L. n. 108, del 26 giugno 2026, recante disposizioni in materia di sport, per lo svolgimento di grandi eventi e l'efficacia del documento di identità

Nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2026, è stato pubblicato il Decreto Legge in oggetto che reca disposizioni in materia di sport, per lo svolgimento di grandi eventi e l'efficacia del documento di identità.

L'art. 1 reca disposizioni urgenti per garantire le opere necessarie al Campionato europeo di calcio UEFA EURO 2032.

Con l'art. 2 sono emanate disposizioni urgenti per lo svolgimento della 20.a edizione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. E' autorizzata, tra l'altro, l'ulteriore spesa di 15 milioni di euro per il 2026.

L'art. 3 reca disposizioni urgenti connesse alla 38.a edizione della "America's Cup – Napoli 2027".

Il successivo art. 4 prevede misure per le assunzioni connesse alla predetta edizione della "America's Cup", tra le quali, fra l'altro, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per i rapporti di lavoro instaurati per le esigenze dell'organizzazione, della preparazione, dello svolgimento e della definizione delle attività conclusive dell'evento. La disposizione esonerativa cessa con il 31 dicembre 2027.

L'art. 5 reca modifiche al D. Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, in relazione alla Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche.

Il successivo art. 6 prevede disposizioni urgenti di modifica al D. Lgs. 9 gennaio 2008, n. 9. In particolare, sono apportate le seguenti modifiche all'art. 22 del Decreto.

Al comma 1 del citato art. 22, le parole "per lo sviluppo dei centri federali territoriali e delle attività giovanili" sono soppresse e al comma 2, secondo periodo, le parole "alla Federazione Italiana Gioco Calcio" sono sostituite dalle seguenti parole "al soggetto che organizza il campionato professionistico di Serie A femminile".

A seguito delle modifiche apportate dal Decreto Legge in oggetto, i commi 1 e 2 del D. Lgs. 9 gennaio 2008, n. 9, recante disposizioni sulla "Mutualità generale", sono oggi così formulati:

Comma 1: "L'organizzatore delle competizioni facenti capo alla Lega di Serie A, destina una quota del 10 per cento delle risorse economiche e finanziarie derivanti dai contratti stipulati per la commercializzazione dei diritti di cui all'art. 3, comma 1 (*diritti audiovisivi*), esclusivamente per lo sviluppo dei settori giovanili delle società, per la formazione e per l'utilizzo di calciatori convocabili per le squadre nazionali giovanili maschili e femminili, per il sostegno degli investimenti per gli impianti sportivi". *E' stata, quindi, soppressa l'ultima frase che seguiva le parole 'impianti sportivi' "e per lo sviluppo dei centri federali territoriali e delle attività giovanili della Federazione Italiana Gioco Calcio".*

Il comma 2 è così attualmente formulato: "La quota di cui al comma 1 è destinata alla Federazione Italiana Gioco Calcio che determina i criteri e le modalità di erogazione secondo le finalità di cui al comma 1, previa rendicontazione certificata da parte dei destinatari. Tali fondi sono

destinati nella misura del 6 per cento alla Lega di Serie B, nella misura del 2 per cento alla Lega Pro, nella misura dell'1 per cento alla Lega Nazionale Dilettanti, nella misura dell'1 per cento al soggetto che organizza il campionato di serie A femminile". *Quest'ultima frase ha sostituito la frase "nella misura dell'1 per cento alla Federazione Italiana Gioco Calcio".*

L'art. 7 del D. L. in oggetto reca disposizioni urgenti per il sostegno della pratica sportiva.

E' rifinanziato il "Fondo Dote per la Famiglia", a suo tempo istituito al fine di sostenere la genitorialità e le attività sportive e ricreative in periodi extra scolastici, per la concessione alle ASD e SSD iscritte nel RNASD e ali agli Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS, di un contributo per le prestazioni erogate dai predetti soggetti in favore dei minori le cui famiglie hanno l'indicatore ISEE pari o inferiore a 15 mila euro.

L'art. 9 reca disposizioni urgenti in materia di borse di studio per meriti sportivi agli studenti universitari. E' incrementato il Fondo destinato all'erogazione di borse di studio agli studenti per alti meriti sportivi, anche per la copertura delle spese per il soggiorno degli studenti fuori sede.

L'art. 10 reca disposizioni urgenti per l'organizzazione e per la gestione di eventi eccezionali per i quali è richiesto l'intervento della Protezione Civile, quali la celebrazione dell'Anno Giubilare di San Francesco d'Assisi e per la visita del Papa all'Isola di Lampedusa il 4 luglio 2026.

Infine, con l'art. 11 è stato stabilito che il documento di identità in formato cartaceo mantiene la propria validità sino alla scadenza stabilita all'atto dell'emissione.

Il documento cartaceo non scaduto, nelle more del rilascio della carta d'identità elettronica, può così essere utilizzato e la disposizione si applica fino al 31 dicembre 2027. Nei casi di urgenza, fino a tale data, il Sindaco, nelle more del rilascio della C.I.E., può rilasciare un documento d'identità provvisorio di validità non superiore a sei mesi, non rinnovabile.